



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

Gestione WEB

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Direttori delle Sezioni

Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio

Al Responsabile del Centro Servizi per il coordinamento delle attività

a supporto della Ricerca

All'Ufficio Bilancio

Al Dott. Arrigo CASERTA

Alla Segreteria della Presidenza

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia**

AOO INGV

Protocollo Generale - U

N 0000476

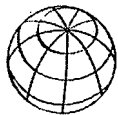
del 11/01/2019



Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 724/2018 del 30/11/2018 – Allegato J al Verbale n. 10/2018 concernente: Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), e il Parco Archeologico del Colosseo.

Tullio PEPE



Delibera n. 724/2018

Allegato J al Verbale n. 10/2018

Oggetto: Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Parco Archeologico del Colosseo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015"*;
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con Delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018 in particolare l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA *"...delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali"*;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 45 del 21/02/2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 119 del 14 maggio 2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo di collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo;
- **CONSIDERATO** che le Parti, con il presente Accordo, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata ad attivare forme di collaborazione attraverso specifici progetti, volti a realizzare attività tecnico-scientifica e di ricerca congiunta nell'ambito del monitoraggio dello "stato di salute" dell'edificato presente all'interno dell'area archeologica di competenza del PARCO;
- **VISTI** i pareri favorevoli dei Direttori di Sezione e di Dipartimento,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Parco Archeologico del Colosseo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

*Ministero per i Beni e le
Attività Culturali
Parco archeologico del Colosseo*

INGV

Accordo Quadro

Tra

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in seguito indicato come INGV, con sede legale in ROMA Via di Vigna Murata 605 – C.F. e P.I. 06838821004 - rappresentato dal Presidente Dott. Carlo Doglioni;

e

Il Parco archeologico del Colosseo, in seguito denominato PARCO, con sede legale in Roma - 00186, Piazza di S.ta Maria Nova 53, C.F. e P.I. 14490011005, rappresentato dal Direttore Generale (DPCM 14/12/2017), Dott.ssa Alfonsina Russo;

Di seguito indicate in breve come le "Parti" se nominate congiuntamente.

Premesso che

- il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 che ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia all'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- l'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 2 lettera f), "può fornire, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto e assistenza tecnica";
- secondo l'art. 8 comma 6 lettera f) dello Statuto medesimo, il CdA dell'Istituto "...delibera... la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei ed internazionali";
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- Il Parco archeologico del Colosseo, istituito con DM 15 del 12/01/2017, dipende dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Il Parco archeologico del Colosseo, che ha tra i suoi obiettivi la tutela, la conservazione e la valorizzazione dell'area di competenza, ha avviato un'azione di monitoraggio di tutta l'area archeologica e dei monumenti che su di essa insistono, finalizzata alla manutenzione programmata;

81 9

- è interesse del PARCO e dell'INGV sviluppare una collaborazione sul piano sia scientifico sia tecnico, per perseguire, ciascuno nel proprio ambito di competenza e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, le attività di comune interesse, con l'utilizzo delle rispettive risorse, mezzi e strumenti;
- il PARCO e l'INGV intendono definire le linee generali della loro collaborazione tecnico-scientifica anche ai fini di futuri ulteriori sviluppi che saranno oggetto di convenzioni specifiche;
- sorveglianza permanente dello stato di conservazione di tutta l'area archeologica.

L'art. 15 della L. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;

I soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, quali la conservazione dell'ambiente e del patrimonio culturale italiano, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzarne i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

I soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in settori di interesse comune, quale lo studio, lo sviluppo e l'applicazione di metodi e tecnologie atte al monitoraggio ambientale e alla conservazione dei beni culturali;

La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune consente di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna di esse.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il PARCO e l'INGV, attiveranno forme di collaborazione attraverso specifici progetti volti a realizzare:

1. *attività tecnico-scientifica e di ricerca* congiunta nell'ambito del monitoraggio dello "stato di salute" dell'edificio presente all'interno dell'area archeologica di competenza del PARCO, a scopo di raccogliere informazioni utili per la programmazione di interventi sia di manutenzione ordinaria che preventivi;
2. *attività scientifica* per lo studio delle caratteristiche dello scuotimento del terreno per meglio definire l'interazione suolo-edificio;
3. *attività High-Tech* per sviluppo e ingegnerizzazione di sensoristica multi - parametrica a scopo geofisico e di ingegneria sismica. Creazione di piattaforme software;
4. *sicurezza del territorio* come fine di resilienza

Il presente Accordo non implica l'esclusività di INGV nelle predette attività, ma esse saranno di volta individuate dai Referenti di cui all'art. 4 e definite tramite Accordi Operativi di cui all'art. 5.

Art. 3 – MODALITÀ DELLA COOPERAZIONE

I contenuti specifici e le modalità operative delle attività rientranti nell'ambito del presente Accordo Quadro saranno proposti, elaborati e coordinati dai Referenti di cui all'art. 4, nonché regolate e disciplinate contrattualmente con specifici Accordi Operativi di cui all'art. 5.

Art. 4 – RESPONSABILI SCIENTIFICI – REFERENTI

Nello svolgimento delle attività di studio e di ricerca, responsabili scientifici e referenti del presente Accordo sono il Dott. Arrigo Caserta per l'INGV e la Dott.ssa Irma Della Giovampaola per il PARCO che resteranno in carica per tutta la durata del presente Accordo, salvo sostituzione da comunicarsi all'altra parte.

I Referenti provvedono a:

1. Elaborare una relazione trimestrale sulle attività svolte e i risultati conseguiti;
2. Individuare le opportunità atte a perseguire le finalità dell'Accordo Quadro;
3. Identificare le proposte progettuali cui finalizzare il congiunto impegno collaborativo delle Parti;
4. Promuovere la conclusione di Accordi Operativi in cui siano identificati e definiti gli ambiti di collaborazione oltre che le attività, che congiuntamente le Parti metteranno a disposizione per il conseguimento degli obiettivi progettuali;
5. Monitorare lo stato di avanzamento e di attuazione delle attività descritte negli Accordi Operativi;
6. Adottare le misure che siano state congiuntamente individuate al fine di risolvere eventuali problematiche emerse dal monitoraggio di cui sopra;
7. Verificare la qualità dei risultati conseguiti nell'espletamento delle attività svolte;

I Referenti si riuniscono quando richiesto da una delle Parti.

Art. 5 – ACCORDI OPERATIVI

Le Parti, su impulso dei Referenti, concorderanno e definiranno, attraverso la stipula di Accordi Operativi, le modalità di collaborazione.

Gli Accordi Operativi regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. I risultati al cui conseguimento è volta la collaborazione tra le Parti;
2. Le attività, le risorse e i contributi che ciascuna Parte metterà a disposizione;
3. La natura, gratuita o onerosa, della collaborazione.

Ciascun Accordo Operativo dovrà essere approvato dalle Parti secondo i rispettivi regolamenti interni.

Art. 6 – RISERVATEZZA E MISURE DI SICUREZZA

Le informazioni di cui all'articolo precedente potranno essere divulgate, diffuse o pubblicate solo con il preventivo consenso dell'altra Parte e salvo in ogni caso quanto richiesto dalla legge o da qualsivoglia pubblica autorità.

Fermo restando quanto al punto precedente, le Parti si obbligano a dare comunicazione dell'esistenza del presente Accordo e dei successivi Accordi Operativi sui rispettivi siti web, nelle presentazioni istituzionali e/o attraverso altre forme di comunicazione, convenendone previamente il contenuto, quale elemento di

qualificazione delle rispettive attività senza snaturarne i limiti dei contenuti.

I. L'obbligo di riservatezza grava su ciascuna Parte e per essa sul relativo personale che sarà coinvolto nelle attività. L'eventuale violazione della riservatezza ad opera del personale sarà considerata, tra le Parti, violazione dell'obbligo in capo alla Parte a cui afferisce il personale inadempiente. In ragione di ciò ciascuna Parte è chiamata a favorire, con gli strumenti ritenuti più opportuni, un impegno di riservatezza ad opera delle persone che svolgeranno delle attività connesse al presente Accordo Quadro e, più specificatamente, ai singoli Accordi Operativi.

II. L'obbligo di cui al presente articolo resta valido fino a anni 3 (tre) dopo la scadenza dei singoli Accordi Operativi.

III. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di riservatezza di cui al presente Accordo costituirà causa di risoluzione ex art. 1456 c.c. dello specifico Accordo Operativo in riferimento alla quale l'inadempimento si è verificato. Se la Parte che subisce l'inadempimento ritenesse lo stesso, a suo insindacabile giudizio, particolarmente grave, l'inadempimento costituirà causa di risoluzione ex art. 1456 c.c. del presente Accordo Quadro e di conseguenza di tutti gli Accordi Operativi sorte nell'ambito dello stesso. Resta impregiudicata ogni azione tesa a ottenere il risarcimento dei danni prodotti per effetto della violazione dell'obbligo di cui al presente articolo.

IV. Ciascuna parte potrà utilizzare il nome e logo dell'altra Parte solo previa approvazione scritta dell'altra Parte.

V. Le Parti s'impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività di ricerca svolta in stretta e continuativa collaborazione tra le Parti, pubblicati secondo quanto stabilito all'art. 7.

Art. 7 – RISULTATI E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dal PARCO e dall'INGV in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in egual misura.

Qualsiasi utilizzo, pubblicazione, citazione di parti o sezioni delle ricerche fatta da una delle due Parti dovrà ricevere il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Qualsiasi utilizzo di immagini di beni culturali di competenza del Parco dovrà essere preventivamente autorizzato dal Parco stesso, restando inteso che nessun canone verrà applicato in base a quanto disposto dall'art. 108 c. 3 del D.Lgs. 42/2004.

Ogni pubblicazione attinente a tali ricerche, frutto della suddetta modalità, riporterà menzione della collaborazione tra le parti e di ciascuna di esse, nell'ambito dei loro compiti istituzionali.

Tutte le pubblicazioni frutto del presente accordo riporteranno, oltre ai nomi degli autori, anche quello dei referenti di cui al precedente Art. 4, dei ricercatori e del personale dedicato alle attività di ricerca coinvolti nella presente convenzione che realmente e fattivamente ha contribuito al raggiungimento dei risultati e alla stesura delle stesse.

La copertura finanziaria dei costi, riconosciuti come rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la pubblicazione dei relativi risultati nell'ambito della collaborazione scientifica oggetto del presente Accordo, sarà di volta in volta concordata tra i due Enti.

Il Presente Accordo Quadro e i singoli diritti e obblighi allo stesso sottesi non potranno essere ceduti a terzi da una Parte senza il preventivo consenso dell'altra Parte.

Art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Accordo Quadro e degli Accordi Operativi, sia chiamato a frequentare, anche temporaneamente, la sede o luoghi riferibili all'altra Parte.

Ciascuna Parte s'impegna ad assicurare al personale dell'altra che sia coinvolto nelle attività svolte nell'ambito del presente Accordo Quadro e degli Accordi Operativi l'accesso alle proprie infrastrutture e ai laboratori di ricerca.

In ragione di ciò, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, le Parti promuovono, attraverso i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, azioni di coordinamento per assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

Il personale di ciascuna Parte sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo e dai relativi Accordi Operativi, secondo quanto prescritto dalla D.Lgs 81/2008.

Ciascuna Parte provvederà alla sorveglianza sanitaria del proprio personale, autorizzato ad accedere presso le strutture dell'altra Parte.

Art. 9 - CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI

Nel caso in cui le attività previste nella presente convenzione debbano essere interrotte per cause di forza maggiore o per qualsiasi fatto o circostanza imprevedibile e non evitabile, nessuna delle Parti sarà responsabile del mancato adempimento di qualunque termine della presente convenzione dipendente dal verificarsi di tali cause.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti.

Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

Art. 11 - USO DEI SEGNI DISTINTIVI

L'eventuale utilizzo del nome e/o segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda il logo del PARCO l'utilizzo è consentito solo previa autorizzazione dell'Ente. Le parti convengono fin da ora che nei rispettivi siti internet si farà riferimento al presente accordo.

Art. 12 - DURATA DELL'ACCORDO E RECESSO

La presente convenzione ha validità ed efficacia dalla data della sottoscrizione per mesi 36 (trentasei). Alla scadenza potrà essere rinnovata previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

È facoltà delle Parti recedere dal presente Accordo Quadro in qualunque momento e per qualunque causa a mezzo comunicazione scritta inviata all'altra Parte anche a mezzo Posta Elettronica Certificata o Fax da inviarsi con un preavviso di almeno giorni 30 (trenta);

La cessazione del presente Accordo Quadro per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore di alcuna delle Parti fatto salvo quanto disposto all'art. 6.

La cessazione per qualsivoglia causa del presente Accordo Quadro, salvo che non sia diversamente disposto, non produrrà alcun effetto sulle attività oggetto di Accordi Operativi in corso di svolgimento, per i quali continuerà ad avere efficacia, fino alla loro conclusione, quanto stabilito nel presente Accordo.

Art. 13 – COMUNICAZIONI

Ai fini dell'accordo e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con P.E.C. anticipata via fax, le Parti stabiliscono che Comunicazioni reciproche inerenti l'accordo dovranno essere effettuate, in via riservata ai referenti di cui all'Art.3.

– per INGV

Referente: Dott. Arrigo Caserta, tel. 06 51860494, mail: arrigo.caserta@ingv.it;

– per Parco archeologico del Colosseo;

Referente: Dott.ssa Irma Della Giovampaola, tel. 0669984464 - 3316729053, mail: irma.dellagiovampaola@beniculturali.it

Art. 14 –RESPONSABILITÀ

Fatto salvo quanto diversamente disposto, ciascuna Parte è totalmente ed esclusivamente responsabile delle attività ad essa spettanti svolte in base al presente Accordo e/o agli Accordi Operativi e pertanto, fatto salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli Accordi Operativi stessi, si impegna a manlevare e tenere indenni le altre Parti da qualunque richiesta da chiunque avanzata e avente titolo, ragione o causa comunque connessa con le attività stesse.

Art. 15 - MODIFICHE

Qualunque clausola del presente Accordo Quadro potrà essere modificata, a condizione che essa sia effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Per quanto non specificatamente indicato nel presente accordo, si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 17 -REGISTRAZIONE ED ONERI FISCALI

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, per registrazione, bolli e copie, saranno a carico della Parte che lo richiede.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241

Letto, approvato e sottoscritto.

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

.....

Parco archeologico del Colosseo

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Direttore

Presidente

Dott.ssa Alfonsina Russo

Dott. Carlo Doglioni

.....

.....

ST QW